



**Istituto Superiore “Francesco Morano”**

Via Circumvallazione Ovest - 80023 – L. tà P.co Verde

CAIVANO (NA) Tel. 0818343113 - Sito web: [www.ismorano.edu.it](http://www.ismorano.edu.it)

e-mail PEC: [nais119003@pec.istruzione.it](mailto:nais119003@pec.istruzione.it) - C.F.:93056780633 – Codice Univoco: UFJV84

Prot. 2554/1.1.h

7 Settembre 2020

Sito

**Al Personale tutto  
Agli Studenti  
Ai Genitori**

**Oggetto:** A.S. 2020/2021. Richiamo al rispetto del **Testo unico 297/1994 art. 508**, con particolare riguardo **alla pratica di impartire lezioni private e realizzare attività non autorizzata.**

**Il Dirigente Scolastico**

**Vista** la norma vigente sopra indicata;

**Ritenuto** necessario richiamare l'attenzione circa l'utilizzo della pratica sopra specificata;

**Ritenuto** opportuno **rimuovere** ogni dubbio sui casi

**DISPONE**

il rispetto dei comma dell'art. di cui sopra, ovvero.

1. Al personale docente **non è consentito** impartire lezioni private a studentesse e a studenti del proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il **Capo di Istituto**, al quale deve, altresì, comunicare il nome delle studentesse e degli studenti e la loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il **Capo di Istituto** può vietare l'assunzione di lezioni private o interdirla, sentito il *consiglio di circolo o di istituto*.
4. Avverso il provvedimento del **Capo di Istituto** è ammesso ricorso al *provveditore agli studi*, che decide in via definitiva, sentito il *consiglio scolastico provinciale*.
5. Nessuna studentessa o studente può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.
7. L'ufficio di docente, *di ex direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico* e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale o professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione.
11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di società cooperative.

12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene affidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero *dal provveditore agli studi* a cessare dalla situazione di incompatibilità.
13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito *il Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione*, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del *provveditore agli studi*, sentito *il consiglio scolastico provinciale*, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito *il Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione*, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione *del direttore didattico o del preside*, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.
16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso *al provveditore agli studi*, che decide in via definitiva.

**Le studentesse e gli studenti e le famiglie, in caso di registrazione di tale pratica, sono tenuti alla denuncia di merito per i giusti provvedimenti penali e civili.**

**Tanto sopra il personale è tenuto a depositare specifica dichiarazione su apposito modello che sarà fornito prima possibile.**

**Si ringrazia per la consueta collaborazione**

**Il Dirigente Scolastico**

**f.to prof.ssa Eugenia Carfora**

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.I. Legislativo n.39/1993